



COMUNE DI VIMODRONE

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con delibera C.C. n. 65 del 24/11/2011

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART.1 – Oggetto del Regolamento pg. 3

ART.2 – Funzioni del Consiglio Tributario " 3

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART.3 – Requisiti e cause di ineleggibilità " 4

ART.4 - Formazione elenco candidati " 4

ART.5 – Elezione – Composizione – Durata " 5

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART.6 – Organizzazione e funzionamento " 5

ART.7 – Compensi dei componenti " 6

ART.8 – Obblighi dei componenti " 6

ART.9 – Decadenza dall'incarico " 6

ART.10 – Entrata in vigore " 6

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

TIT. I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'art.7 del D:lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
2. Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art.18, comma 2, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art.1, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta l'Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri Enti relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
 - b) secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, programma le attività di controllo e verifica, finalizzate all'emersione dell'evasione tributaria e previdenziale;
 - c) verifica che gli uffici comunali provvedano alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di potenziali situazioni di evasione;
 - d) esamina le segnalazioni pervenute al Comune relative agli avvisi di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate, comunicando alla stessa ogni elemento in suo possesso, utile alla corretta determinazione del reddito complessivo del contribuente;
 - e) esamina il report semestrale sulle attività;
 - f) relaziona all'Amministrazione Comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti;
 - g) propone all'Amministrazione Comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

TIT. II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.3 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Requisiti : Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale;
 - b) risiedere (preferibilmente) nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste

- elettorali dello stesso;
- c) essere in possesso di specifiche competenze tecniche, tributarie, giuridiche, amministrative e titoli preferenziali che verranno esplicitati in apposito bando pubblico;
2. Incompatibilità: Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Tributario:

I soggetti che ricoprono cariche di:

- a) Parlamentare;
- b) Consigliere regionale, provinciale e comunale ;
- c) Membro della Giunta regionale, provinciale e comunale;
- d) Componente dei consigli di quartiere e/o di circoscrizione;
- e) Funzionario e/o impiegato degli uffici finanziari statali;
- f) Componente, segretario delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

nonché

- g) Le persone che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.

Art. 4 – Formazione elenco candidati

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono nominati da una Commissione Tecnica Comunale, attingendo da un elenco comunale cui possono iscriversi, tramite bando pubblico, tutti i soggetti in possesso dei requisiti con riferimento specifico alle competenze tecniche, tributarie, giuridiche, amministrative e titoli referenziali che verranno esplicitati nel bando stesso, ai sensi del precedente art. 3.;
2. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite idonei canali di comunicazione per almeno 15 giorni;
3. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di ineleggibilità, Alla domanda deve essere altresì allegato apposito *curriculum vitae* e *titoli referenziali*, così come esplicitato nel bando stesso;
4. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati che sarà valutato dalla Commissione di cui al comma 1.;
5. L'elenco dei candidati ha una validità di 3 anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato;
6. Nel caso in cui nessun candidato abbia i requisiti ed i titoli necessari richiesti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di nominare, quali componenti del Consiglio Tributario, i dipendenti comunali, in forza dei requisiti e titoli richiesti.

Art. 5 – Elezione - Composizione - Durata

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono nominati dalla Commissione Tecnica comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 4;
2. Nel caso in cui nessun candidato abbia i requisiti ed i titoli necessari richiesti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di nominare, quali componenti del Consiglio Tributario, i dipendenti comunali, in forza dei requisiti e titoli richiesti;
3. Il Consiglio tributario è composto da cinque membri, tra cui un Presidente individuato tra i Funzionari dell'ente comunale, proposto dall'Assessore al Bilancio, al fine di assicurare un più stretto coordinamento tra Consiglio Tributario e Strutture Operative del Comune;
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei componenti nominati alla prima riunione dal Consiglio a maggioranza;
5. I consiglieri tributari durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di un (1) mandato consecutivo;

TIT.III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 6 – Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno due volte all'anno, previa convocazione del Presidente da comunicare agli altri componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima rispetto alla data di convocazione;
2. Le riunioni vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dal Comune, con facoltà di utilizzare le dotazioni strumentali dell'ente che si rendessero necessarie;
3. Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici preposti qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art.2;
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. Di ogni riunione dovrà essere predisposto un verbale che riassume le attività espletate a cura del Segretario;

Art. 7 - Compensi dei componenti

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 8 – Obblighi dei componenti

1. I componenti del Consiglio Tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, hanno l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente ad ogni informazione di cui vengano in possesso in relazione alla funzione svolta;
2. E' fatto obbligo al componente del Consiglio Tributario di non partecipare alle riunioni per eventuali possibili cause di incompatibilità inerenti specifiche pratiche, derivanti da rapporti di lavoro o di parentela, da legami personali o da qualsiasi altra motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni;
3. Ciascun consigliere e/o Assessore comunale può segnalare possibili cause di incompatibilità inerenti specifiche pratiche, derivanti da rapporti di lavoro o di parentela, da legami personali o da qualsiasi altra motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni; in tal caso il Consiglio Tributario deciderà a maggioranza dei presenti circa l'opportunità di escludere il componente dalla riunione in cui verrà trattata la pratica in oggetto.

Art.9 – Decadenza dall'incarico

1. I componenti del Consiglio Tributario decadono dalla nomina nei seguenti casi:
 - a) Dimissioni;
 - b) Sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'art.3 comma 2;
 - c) Mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette in un anno o mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
 - d) Violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 8 commi 1 e 2;

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.